

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO

Consulente del lavoro

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Luglio 2013



Lavoro

Istat/ Occupati e disoccupati : sale la disoccupazione al 12,2% - in lieve calo la disoccupazione giovanile

A maggio 2013 gli occupati sono 22 milioni 576 mila, in diminuzione dello 0,1% rispetto ad aprile (-27 mila) e dell'1,7% (-387 mila) su base annua. Il tasso di occupazione, pari al 56,0%, diminuisce di 0,1 punti percentuali nel confronto congiunturale e di 1,0 punti rispetto a dodici mesi prima. Il numero di disoccupati, pari a 3 milioni 140 mila, aumenta dell'1,8% rispetto ad aprile (+56 mila) e del 18,1% su base annua (+480 mila). L'aumento interessa sia la componente maschile sia quella femminile. Il tasso di disoccupazione si attesta al 12,2%, in aumento di 0,2 punti percentuali rispetto a aprile e di 1,8 punti nei dodici mesi. Tra i 15-24enni le persone in cerca di lavoro sono 647 mila e rappresentano il 10,7% della popolazione in questa fascia d'età. Il tasso di disoccupazione dei 15-24enni, ovvero l'incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 38,5%, in diminuzione di 1,3 punti percentuali rispetto al mese precedente e in aumento di 2,9 punti nel confronto tendenziale. Il numero di individui inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente (-35 mila unità) e dello 0,9% rispetto a 12 mesi prima (-127 mila). Il tasso di inattività si attesta al 36,1%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,3 punti su base annua.

Incentivi alla assunzione di over 50 e donne di qualsiasi età

A decorrere dal primo gennaio 2013 l'articolo 4, commi 8-11, della legge 92/2012 prevede una riduzione contributiva del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l'assunzione di lavoratori over 50, disoccupati da oltre dodici mesi, e di donne di qualunque età, prive di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree. Nello specifico sono agevolate le assunzioni di:

1. uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e "disoccupati da oltre dodici mesi";
2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".

L'incentivo spetta per:

le assunzioni a tempo indeterminato;

le assunzioni a tempo determinato;

le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L'incentivo spetta anche in caso di part-time

L'incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato la riduzione spetta per diciotto mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi. L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto - effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato -, fino al limite complessivo di dodici mesi.



Assunzione lavoratori licenziati – i nuovi incentivi

Incentivi a sostegno dell'occupazione per i datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. È quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2013. Il beneficio è di 190 euro mensili per dodici mesi l'anno per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e 190 euro mensili per sei mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l'orario di lavoro previsto e l'orario normale di lavoro. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore assunto interventi di formazione professionale sul posto di lavoro anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Per usufruire del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare una istanza all'Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata.

Regolarità contributiva online: più facile il rapporto Inps-impres

A partire dal 22 luglio, le aziende potranno verificare direttamente online la regolarità contributiva Inps utilizzando una nuova procedura informatica che è stata presentata presso la Direzione Generale dell'Istituto. La nuova applicazione informatica, che si inserisce nel disegno di una sempre maggiore semplificazione del rapporto tra Pubblica Amministrazione e aziende, riducendo tempi e passaggi, consentirà il controllo della posizione direttamente ai responsabili delle aziende, ovvero agli intermediari da esse delegati. L'Istituto ha già avviato, con il coinvolgimento di Inail e Casse edili, il progetto che porterà in breve tempo al rilascio del Durc online.



Nuova denuncia infortuni: procedura da osservare per il mese di agosto 2013

Comunicazione Inail

Considerate le condizioni di difficoltà che prevedibilmente si determineranno nel mese di agosto e i conseguenti disagi nell'assolvimento degli adempimenti connessi all'invio delle denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale con modalità telematica, e tenuto conto che tale situazione si presenterà a breve distanza di tempo dalla decorrenza dell'obbligo di utilizzo dei servizi telematici, per i datori di lavoro che si avvalgano esclusivamente di intermediari professionali per la presentazione delle predette denunce, tale obbligo potrà essere assolto, nel prossimo mese di agosto, anche mediante invio di copia scansionata dei relativi moduli cartacei a mezzo PEC.



Expo 2015, accordo sulla flessibilità tra la società dell'Esposizione e i sindacati

Siglato il protocollo che disciplina le modalità di assunzione e impiego del personale nei sei mesi dell'evento. Modello replicabile su scala nazionale. Il ministro Giovannini: "Primo passo importante" in vista del prosieguo del tavolo con le parti sociali. Anche Letta entusiasta: "Può essere modello nazionale"

Spetta a Expo 2015, la società di gestione dell'evento milanese in calendario tra due anni, il primo passo insieme ai sindacati per regolamentare i contratti di lavoro durante l'Esposizione universale. E' stato infatti siglato questa mattina nel capoluogo lombardo un accordo che garantisce maggiore flessibilità sul lavoro e offre un modello che può essere replicato anche a livello nazionale per l'organizzazione di grandi eventi. Il protocollo firmato dalla Expo 2015 Spa e dai sindacati disciplina le modalità di assunzione e impiego del personale.

Non si tratta però di un evento dal carattere solamente locale, tanto che il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, ha subito commentato in una nota: "Le parti sociali hanno compreso l'importanza dell'evento internazionale come occasione storica per il Paese, soprattutto in termini di opportunità per un rilancio dell'occupazione, dando prova di grande responsabilità". Giovannini ha espresso "profonda soddisfazione", ricordando che con l'accordo "rispondendo al mio invito a far presto, hanno anticipato i tempi e trovato soluzioni condivise". Il riferimento è al fatto che presso lo stesso ministero si è aperto un tavolo di confronto con le parti sociali per definire la questione della flessibilità dei contratti in vista dell'Expo. Dopo un primo incontro, ministero e sindacati torneranno ad aggiornarsi per arrivare a un accordo - nelle intenzioni - a settembre. Il tema era stato oggetto di disputa politica, tra chi - come il Pd - temeva venisse usato l'Expo per giustificare una deregolamentazione del mercato del lavoro e chi - come il Pdl - premeva per arrivare presto alla massima flessibilità per le imprese.

Anche il presidente del Consiglio, Enrico Letta, è intervenuto dichiarando la sua soddisfazione: "Ottima intesa" quella raggiunta a Milano, tanto che "può fare da modello per il livello nazionale". L'Expo "si conferma - conclude il presidente del Consiglio - un laboratorio per il Paese e un volano per la nostra economia".

Per Giovannini, l'accordo contiene "buone idee", dai tirocini formativi ai contratti a termine, dall'apprendistato alla sicurezza sul posto di lavoro. Il protocollo riguarda i sei mesi dell'Esposizione e il periodo di preparazione precedente. L'accordo è stato firmato dall'amministratore delegato di Expo, Giuseppe Sala, il segretario generale di Cgil Milano, Graziano Gorla, il segretario generale di Cisl Milano Metropoli, Danilo Galvagni, e il segretario generale di Uil Milano e Lombardia, Walter Galbusera. Sul tavolo ci sono 800 contratti, che Expo stipulerà per l'assunzione e l'impiego di personale. Il protocollo individua un accordo sulle forme di flessibilità che possono essere applicate all'apprendistato, al contratto a tempo determinato e allo stage.

False compensazioni: da Entrate e Inps stop ai versamenti "fittizi" dei contributi previdenziali

Stretta sulle compensazioni di crediti d'imposta inesistenti per pagare i contributi previdenziali. Si chiude oggi la prima operazione messa in campo da 40 ispettori dell'Inps e 74 funzionari dell'Agenzia delle Entrate per contrastare la frode ideata da alcune società, con sede nel Lazio e in Abruzzo che, con il meccanismo della compensazione, utilizzavano crediti di imposta inesistenti per effettuare il versamento dei contributi previdenziali. L'escamotage permetteva agli autori delle operazioni fittizie di apparire formalmente in regola. Complessivamente l'importo delle compensazioni indebite effettuate supera i 30 milioni di euro.



3 milioni di lavoratori in nero "nascondono" al fisco 43,7 miliardi di tasse

Sono quasi 3 milioni i lavoratori in nero presenti in Italia. Con le loro prestazioni questi lavoratori "producono" 102,5 miliardi di Pil irregolare all'anno (pari al 6,5% del Pil nazionale), "sottraendo" alle casse dello Stato 43,7 miliardi di euro di gettito. A livello territoriale la Regione più "colpita" è la Calabria: l'incidenza del valore aggiunto da lavoro irregolare su quello regolare è pari al 18,6%. In generale è tutto il Sud a soffrire la presenza dell'economia sommersa: quasi la metà (19,2 miliardi su 43,7) del gettito potenzialmente evaso è in capo alle regioni del Sud.

I numeri, riferiti al 2011 (ultimo anno disponibile), sono stati elaborati dalla CGIA che ha misurato il peso economico del lavoro sommerso presente in Italia. Una piaga che vede coinvolti milioni e milioni di persone: lavoratori dipendenti che fanno il secondo lavoro; cassaintegrati o pensionati che arrotondano le loro magre entrate, disoccupati che in attesa di rientrare ufficialmente nel mercato del lavoro sbarcano il lunario "grazie" ai proventi di una attività irregolare. Dallo studio della CGIA emerge che la Regione più a "rischio" è la Calabria che presenta 181.100 lavoratori in nero e un'incidenza percentuale del valore aggiunto da lavoro irregolare sul Pil pari al 18,6%. Questa situazione, secondo l'elaborazione della CGIA, si traduce in 1.375 euro di imposte evase in capo ad ogni singolo residente della Regione Calabria. Segue la Basilicata che con appena 45.600 unità di lavoro irregolari "produce" un Pil in "nero" che pesa su quello ufficiale per il 14,7%: le tasse che mediamente vengono a mancare in Basilicata per ciascun residente sono pari a 1.174 euro all'anno. Al terzo posto di questa particolare graduatoria troviamo il Molise: con 27.000 irregolari e un peso dell'economia sommersa su quella ufficiale pari al 14,6%, le imposte non versate per residente sono pari a 1.282 euro all'anno.

Nel 2012 meno di 500mila infortuni sul lavoro: il calo è di oltre l'11 per cento

Le denunce pervenute all'Inail entro il 30 aprile 2013 relative a infortuni accaduti nel 2012 sono state 744.916: il dato registra una diminuzione dell'8,89% sul 2011 e del 23% sul 2008. Tra le denunce pervenute, quelle positivamente riconosciute dall'Istituto come casi di infortunio sul lavoro sono risultate 496.079: l'11,34% in meno rispetto allo stesso dato dell'anno precedente (quando i casi sono stati 559.504). Per quanto riguarda gli episodi mortali, le denunce pervenute entro la stessa data e relative al 2012 sono state 1.296 (-5,19%): 790 di queste sono state effettivamente accertate dall'Inail come infortuni sul lavoro: un decremento dell'8,78% rispetto agli 866 casi mortali dell'anno precedente. Casi mortali accertati: -27% dal 2008. Nel contesto degli infortuni accertati 428.960 sono risultati in occasione di lavoro, a fronte di 67.119 "in itinere" (ovvero, quelli occorsi ai lavoratori ad esempio durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro). Da segnalare come, nel complesso, più del 18% dei 496.079 infortuni totali si sia verificato al di fuori dell'azienda, "con mezzo di trasporto" (22.792) o - come già segnalato - in itinere. Anche per quanto riguarda i 790 decessi accertati, un'alta percentuale (più del 50%, pari a 409 casi) si è verificato fuori dell'azienda, avendo come principale "scenario" la strada. I dati segnalano - come per il fenomeno infortunistico complessivo - la persistenza di un andamento decrescente: se anche i 25 casi ancora in istruttoria fossero tutti riconosciuti sul lavoro si avrebbe, infatti, una riduzione comunque consistente rispetto al 2011 - che si attesterebbe al 6% - e del 27% rispetto al 2008. Oltre 680 morti nell'industria e servizi. Nello specifico delle gestioni assicurative, 393.663 infortuni accertati hanno interessato l'industria e servizi (682 dei quali con esito mortale), 34.151 l'agricoltura (98 mortali) e 68.265 sono stati "per conto dello Stato" (10 mortali). Quasi 165mila le donne infortuniate. Le specificità di genere segnalano 331.086 infortuni accertati a danno di lavoratori (726 con esito mortale) e 164.993 a danno di lavoratrici (64 gli episodi mortali).





Slitta ancora l'introduzione dello spesometro per tracciare le spese superiori al 3.600 euro

Operazioni rilevanti Iva pari o superiori a 3.600 euro - Al 12 novembre la comunicazione degli acquisti tramite Pos

Scade il 12 novembre 2013 e non il 3 luglio 2013, come stabilito in precedenza, il termine ultimo per la comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio - 31 dicembre 2011, in cui l'acquirente è un consumatore finale che ha pagato con carta di credito, di debito o prepagata. Lo prevede un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Lo slittamento nasce dall'esigenza di mettere a punto gli accorgimenti tecnici necessari, in sintonia con le principali associazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati alla comunicazione. Allo stesso tempo, l'ulteriore allungamento dei tempi inizialmente previsti è stato disposto per consentire l'allineamento del termine d'invio con quello di altre comunicazioni anch'esse rientranti nell'ambito dell'attività volta alla semplificazione degli adempimenti. Il testo del Provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

Lavoro autonomo occasionale, stop alla ritenuta se il rimborso equivale alle spese

Ritenuta alla fonte non più obbligatoria nell'ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto il solo rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esecuzione della prestazione stessa o l'anticipo delle stesse da parte del committente. Si tratta di un nuovo passo avanti nella semplificazione degli adempimenti fiscali illustrato nella risoluzione n. 49/E delle Entrate. Il documento di prassi, infatti, chiarisce che in questi casi la prestazione occasionale genera un reddito diverso pari a zero e quindi, non è più necessario applicare la ritenuta e lo stesso lavoratore non è tenuto a riportare i rimborsi ricevuti e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.

Quando va applicata la ritenuta – L'applicazione della ritenuta alla fonte non si può omettere nel caso in cui il compenso superi (anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente) le spese strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività. In questo caso viene meno il carattere sostanzialmente gratuito dell'attività occasionale e quindi all'intera cifra elargita dal committente dovrà essere applicata la ritenuta (articolo 25 del DPR n. 600 del 1973). Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

E' "boom" per la pressione del fisco a livello locale

Analisi Confcommercio in collaborazione con il Centro Europa Ricerche: negli ultimi venti anni aumento del 500% del gettito derivante dalle imposte (dirette e indirette) a livello locale. Rilevanti le differenze sul territorio: per le imprese, in Campania aliquota Irap quasi doppia rispetto a Bolzano.

Negli ultimi 20 anni la spesa corrente delle amministrazioni centrali (Stato e altri enti) è cresciuta del 53%, mentre la spesa di Regioni, Province e Comuni è salita del 126% e quella degli enti previdenziali del 127%: il risultato è che la spesa pubblica complessiva è raddoppiata. E' quanto emerge da un'analisi di Confcommercio realizzata in collaborazione con il CER - Centro Europa Ricerche. Per fronteggiare questa dinamica, emerge dallo studio, si è assistito ad una esplosione del gettito derivante dalle imposte (dirette e indirette) a livello locale con un aumento del 500% a cui si è associato il sostanziale raddoppio a livello centrale. Nell'ultimo decennio, inoltre, è quasi triplicata l'incidenza delle addizionali regionali e comunali sull'Irpef, mentre è rilevante la differenziazione delle singole Regioni in base all'incidenza dalla tassazione locale: l'aliquota Irap per un'impresa della Campania è quasi il doppio di quella che deve pagare un'impresa di Bolzano. Uno degli obiettivi principali del federalismo fiscale, cioè quello di mantenere inalterata la pressione fiscale a carico dei contribuenti, è stato insomma del tutto disatteso rendendo sempre più necessario un maggiore coordinamento fra le politiche tributarie attuate ai diversi livelli di governo.



Pagamenti web attivi in tutta Italia

Si ampliano i servizi online messi a disposizione da Equitalia.

Paga online - È stata estesa a tutto il territorio nazionale di competenza di Equitalia, con esclusione quindi della Sicilia, la possibilità di pagare online cartelle e avvisi utilizzando carte prepagate e carta di credito. Con pochi clic è facile effettuare il pagamento: basta collegarsi al sito internet di Equitalia www.gruppoequitalia.it, entrare nella sezione "Paga online", senza bisogno di registrazione, inserire il numero del bollettino (codice Rav di 17 cifre), il relativo importo e il codice fiscale dell'intestatario. Inoltre, in caso di pagamento oltre la data di scadenza indicata sul bollettino, il sistema è in grado di ricalcolare e aggiornare l'importo. Tale funzionalità, al momento, è disponibile solo per le cartelle non interessate da una procedura (ad esempio fermo amministrativo, ipoteca, etc). Il servizio è sempre attivo e al termine dell'operazione il contribuente riceverà il riepilogo e la ricevuta di pagamento.

Estratto conto - Informazioni sempre aggiornate con l'estratto conto online, il servizio di Equitalia che in media ogni mese registra 650 mila accessi da parte dei cittadini che vogliono verificare i dettagli del proprio debito comodamente da casa. L'estratto conto online è una sorta di sportello virtuale che consente di monitorare la propria situazione debitoria complessiva, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di verificare la presenza di cartelle da pagare, il dettaglio dei singoli tributi, la ripartizione degli interessi e le altre spese. Per mezzo dell'estratto conto, inoltre, è possibile controllare il piano di rateazione in corso e aggiornarsi sugli eventuali provvedimenti emessi (sgravi, sospensioni, fermi amministrativi, ecc). Per accedere al servizio è possibile utilizzare le credenziali (nome utente e password) fornite dall'Agenzia delle entrate o dall'Inps oppure avvalersi della Carta Nazionale dei Servizi. Per coloro che vogliono effettuare il pagamento, a seguito del check up delle cartelle, le modalità per procedere sono estremamente semplici: è sufficiente, infatti, selezionare le cartelle interessate e creare il codice Rav (la serie numerica che identifica il pagamento), da utilizzare, entro la giornata, per pagare sul sito di Equitalia, attraverso la rete bancaria o dei tabcai, oppure tramite il proprio servizio di home banking.



Nuova imposta sulle transazioni finanziarie - In un provvedimento le regole per dichiarare, versare, chiedere rimborsi

L'Agenzia delle Entrate definisce gli adempimenti dichiarativi, le modalità per effettuare i versamenti e richiedere i rimborsi dell'imposta sulle transazioni finanziarie e i relativi obblighi strumentali. Si tratta di indicazioni necessarie per la corretta applicazione dell'imposta prevista dall'articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la quale avendo caratteristiche molto innovative, come l'extraterritorialità, comporta la necessità di individuare regole chiare.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione – La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale, in alternativa all'invio telematico possono presentare la dichiarazione anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente.

Versamenti – Nel provvedimento vengono specificate le modalità di pagamento dell'imposta che normalmente deve avvenire utilizzando il modello F24 ma si danno istruzioni anche ai soggetti non residenti che non hanno un conto corrente in Italia e non possono utilizzarlo. In questo caso si utilizza il bonifico in euro indicando come causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento. I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione indicano le proprie generalità al posto del codice fiscale, qualora non lo possiedono. I codici Iban sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.

Obblighi e adempimenti dichiarativi – Il documento specifica gli obblighi strumentali cui sono soggetti i responsabili del versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie. In particolare gli obblighi consistono nella registrazione, entro il termine di versamento dell'imposta, delle informazioni indicate nel "prospetto analitico" delle operazioni. Sono inoltre contemplati gli obblighi semplificati per gli altri soggetti responsabili del versamento dell'imposta diversi dagli intermediari.

Come chiedere i rimborsi – In attuazione all'articolo 22 del decreto del 21 febbraio 2013 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nel provvedimento vengono dettate le disposizioni in merito ai rimborsi sia delle eccedenze del versamento che emergono dalla dichiarazione sia di quelli derivanti dall'applicazione della presunzione di cui all'articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto, nei casi in cui la medesima operazione sia stata assoggettata all'imposta più di una volta.

Gli intermediari sono sempre considerati acquirenti o controparti finali – Specifiche disposizioni riguardano gli intermediari responsabili d'imposta localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti. Il provvedimento indica specificatamente gli oneri e i relativi adempimenti cui gli stessi intermediari sono tenuti al fine di essere trattati come gli intermediari residenti in stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l'assistenza al recupero dei crediti.

"Prospetto di riepilogo" per le società di gestione – Alcune regole, infine, riguardano specificatamente le attività delegate alla società di gestione accentrata (art. 80 del Testo Unico della Finanza). In particolare viene precisato che i soggetti che si avvalgono della società di gestione accentrata per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi, dovranno inviare alla stessa, secondo precisi termini, le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista. Entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, la società di gestione accentrata dovrà rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi inviati dai deleganti e segnalare le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all'imposta dovuta.



Economia

Istat - Nel 2012 i protesti sono risultati pari a 1.408.071, registrando un incremento dell'1,6% rispetto all'anno precedente.

Il valore complessivo dei titoli protestati nel 2012 ammonta a 3.396.176 migliaia di euro, valore in calo del 7,8% rispetto al 2011. Nel 2012, l'importo medio dei titoli protestati è risultato pari a 2.411,94 eur

Tavola 1 - Protesti secondo la specie dei titoli di credito - Anni 2002-2012 (valore assoluto e ammontare in migliaia di euro)

ANNI	Pagherò o vaglia cambiari e tratte accettate		Tratte non accettate		Assegni (a)		Totale	
	N.	Ammontare	N.	Ammontare	N.	Ammontare	N.	Ammontare
2003	1.011.396	1.523.979	153.641	287.113	475.185	2.106.029	1.640.222	3.917.121
2004	1.013.390	1.606.102	135.738	269.002	539.751	2.269.762	1.688.879	4.144.866
2005	989.867	1.511.986	117.840	221.101	553.508	2.262.554	1.661.215	3.995.641
2006	922.980	1.426.287	97.177	190.430	556.006	2.325.771	1.576.163	3.942.487
2007	864.217	1.371.854	83.480	217.292	546.844	2.327.015	1.494.541	3.916.161
2008	895.783	1.534.268	81.310	179.589	499.034	2.395.264	1.476.127	4.109.121
2009	1.014.136	2.005.542	84.179	217.511	472.558	2.476.558	1.570.873	4.699.612
2010	985.793	1.887.110	69.689	184.338	394.550	1.942.601	1.450.032	4.014.049
2011	981.019	1.814.893	62.853	148.194	341.544	1.720.329	1.385.416	3.683.416
2012	1.032.974	1.791.604	62.527	150.278	312.570	1.454.293	1.408.071	3.396.176

(a) Assegni bancari e postali



Nuovo accordo per il credito 2013

Un nuovo accordo in favore delle Pmi italiane è stato firmato oggi a Roma dall'ABI, Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Agci, Confcooperative, Legacoop), Cia, Clai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete imprese Italia (che riunisce Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti).

Considerata l'attuale congiuntura economica, all'interno della quale non si attenuano le tensioni finanziarie delle imprese, l'ABI e le Associazioni delle imprese, hanno aggiornato le misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti previste dai precedenti accordi, focalizzando maggiormente il bacino dei potenziali utilizzatori su quelle Pmi che, per quanto economicamente sane, manifestano un'eccessiva incidenza degli oneri finanziari sul fatturato in conseguenza della diminuzione di quest'ultimo per effetto della crisi economica.

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

Operazioni di sospensione dei finanziamenti

In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare".

Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l'Avviso comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. È inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente



ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario.

Operazioni di allungamento dei finanziamenti

È prevista la possibilità:

- di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;
- di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili;
- di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.

Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell'Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l'eventuale variazione del tasso d'interesse originario non potrà essere superiore all'incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.

Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività

Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a valutare la concessione di un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa.

All'interno del nuovo Accordo è, inoltre, individuata una serie di temi strategici di interesse comune per favorire lo sviluppo delle relazioni banca-impresa.

Fallimenti: oltre 15.100 chiusure aziendali siano addebitabili ai ritardi nei pagamenti della P.A.

Dalla ricerca della CGIA di Mestre emerge che non si fallisce più per i debiti... ma per i crediti. Dall'inizio della crisi sono fallite 15.000 imprese a causa dei ritardi dei pagamenti

La CGIA stima che tra il 2008 ed il 2012 i fallimenti causati dai ritardi dei pagamenti siano aumentati più del doppio (+114%). Nel 2008 erano 1.800, a fine 2012 hanno toccato quota 3.860: 60.000 i posti di lavoro persi.

Sono oltre 15.000 le imprese italiane che dall'inizio della crisi alla fine del 2012 sono fallite a causa dei ritardi dei pagamenti. A seguito di queste chiusure, il numero dei posti di lavoro persi si aggirerebbe attorno alle 60.000 unità.

Si tratta di dati molto preoccupanti, che mettono in luce gli effetti negativi sul tessuto produttivo ed occupazionale italiano dei ritardati o mancati pagamenti (siano essi imputabili a committenti privati o a quelli pubblici).

I risultati a cui è giunta la CGIA di Mestre hanno origine da alcune osservazioni realizzate da Intrum Justitia. Secondo questo istituto, il 25% delle imprese fallite in Europa chiude a causa dei ritardi dei pagamenti. Tenendo presente che l'Italia è maglia nera in Europa per quanto concerne la mancata regolarità dei pagamenti tra la Pubblica amministrazione e le imprese nonché nelle transazioni commerciali tra le imprese, la CGIA stima che tra il 2008 ed il 2010 questa incidenza abbia raggiunto la soglia del 30%, per salire al 31% nel biennio 2011-2012.

Pertanto, a fronte di oltre 52.500 fallimenti registratisi in Italia nel quinquennio preso in esame, la CGIA stima che poco più di 15.100 chiusure aziendali siano addebitabili ai ritardi nei pagamenti.

Un dramma, come dicevamo più sopra, che oltre alle chiusure di queste attività ha provocato la perdita di almeno 60.000 posti di lavoro.



Visto che il 95% delle imprese in Italia ha meno di 10 addetti, ricorda la CGIA, l'eventuale sblocco di una parte importante dei 91 miliardi di euro di arretrati che la Pubblica amministrazione conta nei confronti delle imprese, gioverebbe a tutto il sistema economico ed in particolar modo alle piccole realtà imprenditoriali.

STIMA DEGLI EFFETTI DEI RITARDI DI PAGAMENTO SUI FALLIMENTI DELLE IMPRESE

	2008	2009	2010	2011	2012	Tot. n° fallimenti 2008-2012	Var. % 2012/2008
TOTALE FALLIMENTI IN ITALIA	7.238	9.383	11.286	12.169	12.463	52.539	+72,2
Stima n° fallimenti dovuti ai ritardi di pagamento (*)	1.800	2.350	3.390	3.770	3.860	15.170	+114,4

Elaborazione Ufficio Studi CGIA di Mestre su dati Cribis, Cerved e Intrum Justitia

(*) in Europa, secondo Intrum Justitia, il 25% del totale delle imprese fallite chiude a causa dei ritardi dei pagamenti. In Italia la CGIA stima che questa quota si aggiri attorno al 30%. Nel biennio 2011-2012, l'incidenza è leggermente salita 31%.



L'economia "sommersa" sottrae più di 270 miliardi al Pil italiano

Presentata una ricerca dell'Ufficio Studi Confcommercio. La pressione fiscale reale raggiunge il 54%, al top tra le economie avanzate. Nel Belpaese si è registrata una crescita della pressione fiscale di quasi tre punti percentuali tra il 2002 e il 2013. "E' il primo incentivo all'evasione".

Il sommerso economico in Italia è al 17,4% del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2012-2013. Una percentuale che porta l'imponibile ogni anno sottratto al Fisco a 272 miliardi. Il sommerso in Italia risulta dunque più elevato che nella maggior parte delle economie avanzate: in Messico vale l'11,9% del Pil, in Spagna il 9,5%, nel Regno Unito il 6,7%, negli Stati Uniti il 5,3%, in Svezia e in Austria il 4,7%, in Francia il 3,9%, in Irlanda il 3,3%, il Belgio il 2,7%, in Canada il 2,2% e in Danimarca l'1,9%. In Australia, Olanda e Norvegia l'economia sommersa è sotto l'1% del Pil. Una diretta conseguenza di questa situazione è che la pressione fiscale si scarica su una fetta minore della popolazione. D'altra parte, sempre Letta ha ricordato che "in Italia le tasse sono troppo alte perché non le pagano tutti". Secondo Confcommercio, la pressione fiscale effettiva, il gettito cioè osservato in percentuale di Pil emerso, si attesta quest'anno al 54%, al top fra le economie avanzate. La pressione fiscale apparente, secondo calcoli prudenziali che non includono aumenti Iva ma solo quelli su Imu e Tares, è invece al 44,6% del Pil nel 2013. La classifica anche in questo caso proietta il Belpaese al top tra le economie principali. In Danimarca la pressione fiscale effettiva è al 51,1% del Pil, in Francia al 50,3%, in Belgio al 49,3%, in Austria al 46,8%, in Svezia al 46,7%, in Norvegia al 42,3%, in Olanda al 40,8%, nel Regno Unito al 40,4%, in Spagna al 36,7%, in Australia al 34,8%, in Canada al



31,9%. Chiudono la classifica Irlanda (28,4%) Stati Uniti (27,9%) e Messico (26,2%). Il nostro è poi uno dei Paesi in cui la pressione fiscale è cresciuta di più tra il 2000 e il 2013 (+2,7%), passando dal 41,9 al 44,6%. In Portogallo il peso delle tasse nel periodo 2000-2013 è cresciuto del 3,2%, in Giappone del 2,6% e in Francia del 2,3%. "Gli italiani sono un popolo di pagatori di tasse", ha spiegato il direttore dell'Ufficio studi di Confcommercio, presentando i dati. Secondo l'associazione "l'alto livello della pretesa fiscale" in Italia è "il primo incentivo all'evasione". Tra gli altri fattori determinanti il valore atteso della sanzione (efficienza della giustizia civile), la percezione dell'output pubblico e la facilità dell'adempimento spontaneo delle obbligazioni fiscali. "Oltre una certa soglia, l'aumento delle imposte genera una riduzione della crescita. L'eccesso di imposizione riduce le nostre possibilità".

Istat - Sale il clima di fiducia delle imprese

L'indice composito del clima di fiducia delle imprese italiane espresso in base 2005=100, sale a luglio a 79,6 da 76,4 di giugno.

L'aumento dell'indice complessivo riflette il miglioramento della fiducia diffuso in tutti i settori economici oggetto di indagine: dalle imprese manifatturiere e di costruzione, a quelle del commercio al dettaglio e dei servizi di mercato.

L'indice del clima di fiducia delle imprese manifatturiere aumenta, passando da 90,5 di giugno a 91,7. I giudizi sugli ordini e le attese di produzione migliorano (da -39 a -37 e da -2 a 0, i rispettivi saldi); il saldo relativo ai giudizi sulle scorte di magazzino passa da 1 a 0.

L'analisi del clima di fiducia per raggruppamenti principali di industrie (Rpi) indica un miglioramento diffuso della fiducia: nei beni di consumo da 91,3 a 92,8, nei beni intermedi da 89,8 a 90,8 e nei beni strumentali da 91,1 a 92,5.

L'indice del clima di fiducia delle imprese di costruzione sale da 71,1 di giugno a 76,5. Migliorano sia i giudizi sugli ordini e/o piani di costruzione sia le attese sull'occupazione (i saldi aumentano da -56 a -52 e da -27 a -20, rispettivamente).

L'indice del clima di fiducia delle imprese dei servizi di mercato sale da 70,7 di giugno a 75,6. Crescono i saldi dei giudizi e delle attese sugli ordini (da -29 a -27 e da -17 a -11, rispettivamente) e migliorano le attese sull'andamento generale dell'economia italiana.

Nel commercio al dettaglio, l'indice del clima di fiducia sale da 80,9 di giugno a 82,1. L'indice diminuisce nella grande distribuzione (da 80,0 a 73,0) e aumenta nella distribuzione tradizionale (da 84,7 a 90,8).

CLIMA DI FIDUCIA DELLE IMPRESE
Gennaio 2007-luglio 2013, indici destagionalizzati base 2005=100



Giurisprudenza

Incostituzionale l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, che dava la possibilità di fare sindacato solo a chi sottoscriveva i contratti

Il sindacato che, pur non avendo voluto firmare, dimostra di aver comunque partecipato ai negoziati per i contratti collettivi vigenti ha in ogni caso diritto a godere in tutti i luoghi di lavoro delle agibilità sindacali e a svolgere comunque tutte le proprie funzioni. Si riporta, di seguito, il comunicato della Corte Costituzionale. Il testo integrale della sentenza è disponibile sul sito www.cortecostituzionale.it



Incostituzionalità dell'articolo 19 lett. b) dello "Statuto dei lavoratori"

La Corte costituzionale, nell'odierna camera di consiglio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, 1° c. lett. b) della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori") nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda

Verifica fiscale protratta oltre i trenta giorni previsti dalla legge: il termine non è perentorio

Nell'impugnare la decisione della CTR innanzi alla Corte di Cassazione, un'azienda eccepiva tra l'altro che gli accertamenti della Guardia di Finanza erano andati ben oltre i trenta giorni previsti dalla Legge, invocando quindi la nullità degli atti impositivi.

Tale motivazione è stata respinta dalla Corte, secondo la quale quel termine di 30 giorni è meramente ordinatorio e non perentorio.

Di seguito lo stralcio della pronuncia:

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – T, ordinanza 27 giugno – 9 luglio 2013, n. 17010
Presidente Cicala – Relatore Bognanni

(...)

Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norma di legge, in quanto il termine di gg. 30 per la verifica da parte della GdF. deve intendersi perentorio, e quindi i dati raccolti da essa non potevano essere utilizzati per l'avviso di accertamento, pena la nullità del medesimo.

Il motivo è infondato.

A parte che si tratta anche di questione di fatto, per la quale la CTR riteneva che il termine in argomento non fosse stato affatto superato, tuttavia va osservato che in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce



la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso. Nè la nullità di tali atti può ricavarsi dalla "ratio" delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga eventuale permanenza degli agenti dell'Amministrazione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17002 del 05/10/2012, n. 23595 del 11/11/2011).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

(...)

Prestazioni occasionali e non continuative: può essere lavoro nero

Con sentenza n. 16340 del 28 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione per lavoro nero ad un imprenditore edile, per aver impiegato occasionalmente e in modo non continuativo un lavoratore, nonostante questi fosse regolarmente iscritto all'albo delle imprese artigiane.

La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante sia l'iscrizione all'albo degli artigiani, sia l'occasionalità della prestazione lavorativa svolta dall'artigiano. La presunzione di lavoro nero si basa sul fatto che il lavoratore era di fatto soggetto al potere direttivo dell'imprenditore e non svolgeva, quindi, attività autonoma.

Mancata fruizione delle ferie : spettanza dell'indennità sostitutiva

È onere del datore di lavoro corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, anche se il dipendente non ne ha fatto richiesta . Rientra infatti nella competenza datoriale individuare i periodi feriali, pur compenetrando le esigenze del lavoratore.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 4 luglio 2013, n. 16735

Svolgimento del processo

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 10 novembre 2009, ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stata rigettata l'opposizione proposta dall'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) avverso il decreto ingiuntivo, con il quale, su ricorso di V.D., era stato ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 13.902,30, oltre accessori di legge, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie.

La Corte di merito ha ritenuto irrilevante che non vi fosse stata la richiesta del dipendente di fruire delle ferie, secondo la previsione della contrattazione collettiva, non potendo questa prevalere sul disposto dell'art. 2109 cod. civ. - secondo cui è il datore di lavoro che stabilisce le ferie e comunica al lavoratore il periodo stabilito per il godimento, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro - e sull'art. 36 Cost. che sancisce l'irrinunciabilità del periodo feriale.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Ente suddetto.

Il lavoratore ha resistito con controricorso.



Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso, cui fa seguito il relativo quesito di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ., allora in vigore, l'Ente ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2109 cod. civ., lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha riconosciuto al lavoratore il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, ancorché queste non fossero state chieste. Ed infatti il lavoratore ha diritto alla corresponsione di tale indennità solo se ha tempestivamente chiesto di fruire del periodo di riposo ed il suo mancato godimento è dipeso da fatto proprio del datore di lavoro.

Il ricorso è infondato. E' principio consolidato di questa Corte che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. e dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea), ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruito, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore la relativa indennità sostitutiva, la cui funzione è quella di compensare il danno costituito dalla perdita del bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato (Cass. 9 luglio 2012 n. 11462; Cass. 25 settembre 2004 n. 19303; Cass. 19 maggio 2003 n. 7863).

Alla stregua di tale principio, cui va data continuità, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio, come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l'Ente ricorrente al pagamento, a favore di D.V., delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 50,00 per esborsi ed €. 3.000,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge.



Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415365
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati - riproduzione riservata
In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

